Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 8 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DELL'8 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1078.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1079.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Perugia e Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1080.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati ed operai dipendenti dalle imprese cotoniere e degli impiegati dipendenti dalle imprese liniere-canapiere della zona di Biella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1081.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività cotoniera della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1082.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi delle provincie di Milano, Varese e Como.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1083.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie Asti, Novara, Vercelli e del circondario di Biella.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1084.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1962, n. **1070.**

Autorizzazione della spesa di lire 300.000.000 per il completamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il personale, in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per il completamento, da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il dipendente personale in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, numero 1215.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — CORBELLINI — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 24 luglio 1962, n. **1071.**

Costruzione in Napoli di impianti sportivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 1963 è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la costruzione in Napoli, a cura del Ministero dei lavori pubblici, del Palazzo dello sport, per l'ammodernamento del campo del Vomero e per la esecuzione di altri lavori negli impianti sportivi locali.

La ripartizione della spesa per la realizzazione delle singole opere previste è disposta con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

I progetti delle opere di cui al presente articolo sono approvati ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stipulerà una convenzione con il comune di Napoli con la quale il Palazzo dello sport, da costruirsi su terreno di proprietà comunale, sarà trasferito in proprietà al Comune stesso.

Il comune di Napoli è tenuto ad assicurare la destinazione permanente dell'impianto alle sue specifiche finalità ed a curarne la gestione e la manutenzione.

Art. 3.

L'esecuzione delle opere di ammodernamento del campo del Vomero, di proprietà della Gioventù italiana, è subordinata ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e dello spettacolo, la Gioventù italiana e il comune di Napoli.

Art. 4.

Le convenzioni di cui alla presente legge saranno approvate con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Art. 5.

I lavori previsti dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

La spesa prevista nel precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1962-63 e lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1963-64.

Alla spesa di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo, per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — FOLCHI — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 24 luglio 1962, n. **1072.**

Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, i sottoelencati titoli minerari:

a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;

b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera *a*), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera *a*).

Art. 2.

Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Art. 3.

Le concessioni previste dall'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 luglio 1962, n. **1073.**

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Edilizia scolastica

CAPO I.

INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645

Art. 1.

Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica — Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500 milioni;

2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali, lire 1.250 milioni;

3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, comprese le scuole materne, nonchè per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

Art. 2.

Misura dei contributi — Enti ammessi al godimento.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:

a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera *a*) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;

g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Spese ammesse a contributo.

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonché alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11;

d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.

Art. 4.

Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito — Garanzia dello Stato.

Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con Istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o delle Provincie alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'Istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni o delle Provincie.

I Comuni o le Provincie sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:

a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;

c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 6.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 7

Giudizio sull'idoneità delle aree — Determinazione delle aree nei piani regolatori.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Art. 8.

Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.

Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art. 9.

Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Provincie.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Art. 11.

Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.

Art. 12.

Provvidenze speciali.

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che

abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, delibera sulle domande di sostituzione.

L' U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal provveditore agli studi, dall'ingegnere capo del Genio civile della Provincia e dal sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall' U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 10, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

L' U N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

Art 13.

Controllo sostitutivo da parte dello Stato.

Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell' U.N.R.R.A.-Casas, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni o delle Provincie a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Capo II

PROVVIDENZE PARTICOLARI

Art. 14.

Costruzione di edifici per scuole materne statali.

E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali.

Al medesimo fine è autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorità fissati dall'articolo 5 della presente legge in quanto applicabili.

Art 15.

Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei Comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al provveditore agli studi, d'intesa col prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90;

b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

Art. 16.

Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà.

I provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo.

Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e

quelle delle frazioni e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

I contributi non possono riguardare più di due scuole.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne.

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 15 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Provincie che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

Art. 19.

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.

Il Comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

CAPO III.

PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

Art. 20.

Costruzioni di edifici.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonchè i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Università.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

Art. 21.

Stipulazione dei mutui.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autrizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi.

Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con conmutato nazionale delle opere universitarie, costituito

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 22.

Domande di contributo statale.

Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro per la pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.

Art. 23.

Criteri di ripartizione dei contributi.

Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici teritoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate similari dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi Mininstri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali.

Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.

Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 24.

Approvazione dei progetti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 25.

Edifici demaniali — Manutenzione

Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti

Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

CAPO IV

PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

Art. 27.

Immobili di proprietà dello Stato.

Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.

Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 29.

Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici.

Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nel-

la misura del 6 per cento della spesa riconosciuto ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.

A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.

I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 30.

Agevolazioni tributarie.

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.

TITOLO II.

Provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche - Borse di studio e assistenza

Art. 31.

Sussidi alle scuole materne.

Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi sucessivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65.

Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Mininstro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrerà tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.

Art. 32.

Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

Art. 33.

Contributi ai Patronati scolastici.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole provincie in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie stesse.

Art. 34.

Trasporto degli alunni.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

Art. 35.

Libri di testo per le scuole elementari.

Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 36.

Contributi per la scuola popolare.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1959-60 le seguenti somme:

a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;

b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;

c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.

Art. 37.

Servizio nazionale di lettura.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi.

Art. 38.

Borse di studio.

E' abrogato l'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Per consentire mediante l'assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.

L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato tra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomenti di cultura generale, prova che eccezionalmente può essere integrata con una verifica orale.

Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.

Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

Ciascun gruppo esaminatore è costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali) e un funzionario della Amministrazione della pubblica istruzione.

Nei casi di parità di merito sarà tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 è altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nell'esercizio finanzario 1964-65.

Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

Art. 39.

Assistenza universitaria.

Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sarà devoluto dalle Università o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale fondo è aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 3.700 milioni.

La somma di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma, sarà annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dale singole Università a giovani laureati, che continuino gli studi. Inoltre dallo stanziamento dei primi 400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non più di due anni.

La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge.

L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sarà effettuata a seguito di concorsi per titoli, quella delle borse conferite dal Ministero della pubblica istruzione sarà effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO III

Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le Università Incremento di organici

Art. 40.

Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnico-

scientifica, compresi i sussidi audiotelevisi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, e 1964-65.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Art. 41.

Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 42.

Contributo ordinario dello Stato alle Università

Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni.

Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Univesrità e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 43.

Biblioteche universitarie statali

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 250 milioni per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche universitarie statali.

Art. 44.

Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte

Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.

Art. 45.

Agevolazioni tributarie

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università o delle istituzioni scientifiche o di assistenza di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale ».

Art. 46.

Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

Art. 47.

Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie

Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale, nonchè dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione della spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Art. 48.

Aggioramento culturale e didattico del personale insegnante

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 49.

Organi degli ispettori scolastici

Sono aumentati di 6 posti per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65 i ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

Art. 50.

Istituzione di cattedre universitarie

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.

La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti con particolare riguardo a quelli fondomentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

Le Facoltà decideranno entro sei mesi dalla assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline.

Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, adottando i criteri di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1952, n. 17. Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facoltà tale destinazione sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 51.

Istituzione di posti di assistente

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole, esistenti e riconosciute all'atto della entrata in vigore della presente legge, è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 52.

Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge

Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

Norme finali e transitorie

Art. 53.

Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti

Gli stanziamenti previsti negli articoli 46, 47 e 48 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 54.

Relazione sull'applicazione della legge

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.

Art. 55.

Commissione d'indagine

L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sarà nominato tra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria

La Commissione riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963.

Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 56.

Obiettivi dell'indagine

La Commissione dovrà condurre l'indagine perseguendo i seguenti obiettivi:

1) individuare le linee di sviluppo della Pubblica istruzione sia in rapporto alla popolazione in età scolastica sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori dell'istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica) connessi allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intesificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei;

2) individuare il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamento necessari per lo sviluppo della scuola italiana.

Al fine di conoscere la presente situazione della scuola statale e di quella non statale, in ordine alla sua partecipazione allo sviluppo generale dell'istruzione e alla formulazione della legge sulla parità, la Commissione dovrà in particolare:

a) accertare le attuali condizioni della edilizia, delle attrezzature didattiche e scientifiche e dell'insegnamento in generale;

b) verificare l'entità dell'inadempienza all'obbligo dell'istruzione e i motivi che la determinano, nonchè suggerire i mezzi idonei a eliminarla;

c) accertare le condizio i dell'assistenza scolastica, anche in riguardo alla fornitura dei libri di testo, e individuare i sistemi più efficaci per il suo potenziamento, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono il totale adempimento dell'obbligo dell'istruzione e il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a tutti i capaci e meritevoli;

d) accertare lo stato generale dell'istruzione, qualificazione, riqualificazione professionale e addestramento anche nei settori non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

e) esaminare i sistemi di preparazione, di scelta e di aggiornamento del personale scolastico, ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, e suggerire i mezzi di ammodernarli e perfezionarli;

f) esaminare gli ordinamenti scolastici in relazione alle esigenze dello sviluppo della istruzione e della ricerca scientifica.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

Art. 57.

Copertura della spesa

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà:

a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 — per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con operazioni di movimento di capitali;

b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

Il Ministro per il tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TAVIANI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — SULLO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 luglio 1962, n. **1074.**

Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, riconosciuto con la legge 13 marzo 1958, n. 165, e con la successiva 16 luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie assimilate, vincitori dei concorsi riservati e generali indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, è esteso anche agli insegnanti profughi dei territori di confine e dell'Africa Italiana, vincitori dei concorsi stessi, già equiparati ai reduci con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 28 luglio 1962, n. **1075.**

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — LA MALFA — TRABUCCHI TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1962, n. **1076.**

Nuovo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056, che ha costituito l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia;

Visti lo statuto del predetto Istituto, approvato con il citato regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni in data 14 dicembre 1960 e 7 marzo 1962 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, composto di 19 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1962

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 71. — VILLA

ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE

Schema di statuto approvato dal Consiglio dell'Istituto nelle adunanze del giorno 14 dicembre 1960 e 7 marzo 1962

Costituzione Sede

Art. 1.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie è un Ente consorziale con personalità giuridica propria e gestione autonoma. Esso è la continuazione dell'Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie, con tutti gli obblighi e diritti inerenti.

L'Istituto ha sede in Venezia ed è costituito con la partecipazione delle Casse di risparmio di Bolzano, di Gorizia, di Padova e Rovigo, di Trento e Rovereto, della Marca Trivigiana, di Trieste, dell'Istria, di Udine, di Venezia, di Verona, Vicenza e Belluno.

L'Istituto ha durata di anni 30 a partire dal 1° gennaio 1959.

Scopo Capitale Funzionamento

Art. 2.

Oggetto dell'Istituto è:

nel campo del credito ordinario il compimento di operazioni di carattere generale e di interesse notevole a fa-

vore di Società, Imprese ed Enti pubblici operanti nelle regioni venete, o di carattere sussidiario o integratore dell'attività delle singole Casse di risparmio consorziate, nonchè la partecipazione ad attività creditizie di carattere nazionale;

nel campo del credito agrario, il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento agrario e di bonifica, previste dalle leggi, per il tramite della propria Sezione di credito agrario;

l'assunzione di servizi nell'interesse delle Casse di risparmio partecipanti.

Art. 3.

L'Istituto si vale dei servizi delle Casse di risparmio partecipanti, le quali, nelle rispettive zone di competenza, costituiscono, per l'esercizio dell'attività dell'Istituto, le sue Direzioni compartimentali.

Nel caso di Casse operanti in più Provincie, le sedi delle Casse stesse site nei singoli capoluoghi di Provincia avranno ciascuna la funzione di Direzione compartimentale per la rispettiva Provincia.

Le operazioni di carattere generale o di interesse notevole, come previsto dall'art. 2, riconosciute di competenza dell'Istituto dal Consiglio di amministrazione col voto favorevole di cinque sesti delle quote presenti, saranno effettuate dall'Istituto stesso.

Art. 4.

L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, per realizzare i propri scopi, può:

a) istituire Sezioni aventi speciali compiti, anche con assegnazione di patrimonio esclusivo e con organizzazione e funzionamento autonomi, previa autorizzazione dell'Organo preposto alla vigilanza sulle Aziende di credito;

b) istituire propri uffici dipendenti a carattere integrativo o farsi promotore o gestore di Enti con funzione analoga a quella dei partecipanti, col consenso delle Casse competenti per territorio e previa autorizzazione dell'Organo preposto alla vigilanza sulle Aziende di credito;

c) esercitare funzioni di compensazione fra le Casse stesse;

d) operare con l'estero, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, sia per conto proprio, sia per conto delle Casse partecipanti;

e) costituire con le Casse partecipanti particolari Consorzi ed eseguire con una o più di esse operazioni in partecipazione;

f) eseguire operazioni creditizie in sussidio o surrogazione delle singole Casse partecipanti, su richiesta o autorizzazione delle medesime.

Per le operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) potrà il Consiglio stabilire norme in ordine alla garanzia da parte delle Casse partecipanti stesse con l'osservanza da parte di queste ultime delle rispettive norme statutarie.

In particolare l'Istituto può compiere le seguenti operazioni attive:

1) sconto e risconto di cambiali, mandati, delegazioni, cedole e titoli a scadenza, note di pegno;

2) mutui e sovvenzioni ad Enti, Società e privati, ipotecari e chirografari;

3) riporti finanziari, anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori e titoli di credito di cui al successivo n. 4), su pegno di merci, su ipoteca su navi;

4) acquisto di titoli a debito dello Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di Enti pubblici, di Istituti fondiari od agrari, di Enti nazionali e consorziali di pubblica utilità, di titoli emessi da Casse di risparmio, nonchè di azioni e obbligazioni di Istituti, Enti e Società di primissimo ordine;

5) partecipazione a istituzioni con fini di miglioramento agrario e di difesa dei prodotti agricoli e a Istituti di credito agrario e fondiario, ad Enti nazionali e regionali istituiti o approvati per legge che si propongano scopi di utilità generale;

6) assunzione di servizi di corrispondenza e di rappresentanza per i propri partecipanti o nell'interesse degli stessi e per l'esercizio delle attività regionali di carattere consorziale;

7) tutte le altre operazioni attive che siano consentite dagli statuti delle Casse partecipanti.

I crediti cambiari e quelli chirografari di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo dovranno essere assistiti rispettivamente da almeno due firme o da fidejussione. Peraltro nel limite di fido di L. 50 milioni per ciascun beneficiario i crediti stessi potranno essere concessi con la sola obbligazione del debitore, mentre per importi superiori ciò potrà avvenire previa autorizzazione da richiedersi di volta in volta all'Organo di vigilanza.

L'Istituto può compiere le seguenti operazioni passive:

1) ricevere depositi in conto corrente con le modalità ed i limiti di cui all'art. 5;

2) riscontare il proprio portafoglio;

3) collocare in anticipazione titoli di sua proprietà;

4) alienare titoli di sua proprietà e cedere propri crediti;

5) assumere finanziamenti da Enti pubblici, nonchè da Enti finanziari e creditizi ed emettere, ove del caso, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, titoli obbligazionari.

Art. 5.

E' inibita all'Istituto federale la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma; esso può solo ricevere depositi in conto corrente fruttifero, libero o vincolato da parte delle Casse di risparmio partecipanti e loro enti consortili.

La raccolta dei fondi potrà avvenire anche nei riguardi di soggetti con i quali l'Istituto federale abbia rapporti di finanziamento o di rappresentanza; in tal caso peraltro previa autorizzazione del Consiglio ed in caso di urgenza del presidente, salvo ratifica del Consiglio.

Art. 6.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dal capitale;

b) dalle riserve.

Il capitale è di lire due miliardi, è costituito da n. 500 quote nominative indivisibili di L. 4 milioni ciascuna ed è conferito dalle Casse di risparmio partecipanti nel modo seguente:

1. Cassa di risparmio della provincia di Bolzano	L.	176.000.000	(voti 44)
2. Cassa di risparmio di Gorizia	»	40.000.000	(voti 10)
3. Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	»	400.000.000	(voti 100)
4. Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	»	176.000.000	(voti 44)
5. Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	»	160.000.000	(voti 40)
6. Cassa di risparmio di Trieste	»	176.000.000	(voti 44)
7. Cassa di risparmio di Udine	»	156.000.000	(voti 39)
8. Cassa di risparmio di Venezia	»	276.000.000	(voti 69)
9. Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno	»	436.000.000	(voti 109)
10. Cassa di risparmio dell'Istria	»	4.000.000	(voti 1)
	L.	2.000.000.000	(voti 500)

Il capitale potrà essere aumentato con le modalità previste dal successivo art. 12, salve peraltro le autorizzazioni da richiedersi a norma di legge.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro Ente partecipante. Tuttavia, la cessione od il trasferimento delle quote ad altro Ente partecipante non può avere luogo se non con il consenso unanime dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro il termine stabilito anche in più soluzioni.

Se un eventuale aumento del capitale non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Le riserve dell'Istituto sono formate dall'accantonamento della percentuale degli utili annuali stabilita dall'art. 18, nonchè dalle altre eventuali assegnazioni che fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei bilanci, sulle residue disponibilità degli utili stessi.

In nessun caso le Casse potranno essere obbligate a conferire all'Istituto fondi o mezzi finanziari oltre alla rispettiva partecipazione determinata dal precedente secondo comma, od a delegare all'Istituto operazioni di loro competenza.

Nel caso di modifiche dello statuto, ancorchè deliberate ai sensi e con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 12, le quali comportino cambiamento della struttura, dell'oggetto o degli scopi dell'Istituto, come pure fusione con altro Ente, e che immutino il presente comma e quello precedente, è ammesso il recesso dall'Istituto da parte della Cassa dissenziente.

Organi dell'Istituto

Art. 7.

Organi dell'Istituto sono:

a) la Presidenza ed il Comitato di presidenza;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci;
d) la Direzione generale.

Presidenza e Comitato di presidenza

Art. 8.

La Presidenza è composta dal presidente e da due vice presidenti, nominati dal Consiglio di amministrazione a termini dei successivi articoli 12 e 13.

La nomina del presidente è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge: egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza.

Nei casi di urgenza provvede il presidente e le sue decisioni dovranno essere al più presto ratificate dal Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano nella carica e, in caso di nomina contemporanea dei due vice presidenti, il più anziano di età. Qualora sia assente anche il vice presidente più anziano, la rappresentanza spetta all'altro vice presidente, il quale a sua volta, ove sia pure assente, viene sostituito da altro consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il presidente, i due vice presidenti e il consigliere designato a sostituire i predetti in caso di loro contemporanea assenza, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente, i due vice presidenti ed il consigliere designato a sostituire i predetti in caso di loro contemporanea assenza costituiscono il Comitato di presidenza.

Al presidente ed al Comitato di presidenza il Consiglio può delegare, anche in via continuativa, taluni suoi compiti nell'ambito dell'approvazione di operazioni di credito agrario.

Consiglio di amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai presidenti delle Casse di risparmio partecipanti. Tuttavia la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e quella di Padova e Rovigo sono rappresentate, oltre che dai loro presidenti, ciascuna da un altro amministratore, nominato dai rispettivi Consigli.

Ad eccezione del presidente, il quale resta in carica per il periodo fissato dal precedente art. 8, i componenti del Consiglio di amministrazione restano tali finchè durano le loro cariche presso i Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio partecipanti.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, nella carica di presidente di una delle Casse di risparmio partecipanti, il suo posto in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, fino a quando non sarà provveduto alla nomina del nuovo presidente, sarà preso da chi lo sostituisce a termini dello statuto della Cassa di risparmio interessata.

Ai membri del Consiglio di amministrazione non è dovuta retribuzione fissa; possono però essere loro corrisposte medaglie di presenza nella misura da fissarsi dal Consiglio stesso. Per quelli residenti fuori Venezia sono dovuti altresì il rimborso delle spese di viaggio e una diaria, da determinarsi pure dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, a termini del presente statuto, mediante avvisi da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Negli avvisi debbono essere indicati gli argomenti da sottoporre a discussione.

Assistono di norma alle sedute del Consiglio i direttori generali delle Casse di risparmio partecipanti.

I verbali delle sedute consiliari saranno trasmessi entro quindici giorni dalla data della loro approvazione all'Organo preposto alla vigilanza sulle Aziende di credito.

Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta al mese.

Art. 11.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di tanti consiglieri che rappresentino almeno la metà del capitale e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto stabilito al successivo art. 12.

Per qualsiasi deliberazione i voti sono computati nel modo che segue:

a) ogni consigliere dispone di un voto per ogni quota di partecipazione al capitale versato dalla rispettiva Cassa; i due consiglieri rappresentanti delle Casse di Padova e Rovigo e di Verona, Vicenza e Belluno dispongono dei voti spettanti alla rispettiva Cassa nella misura che per ciascuno di essi verrà preventivamente deliberata all'inizio di ogni anno dal rispettivo Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza di uno dei due rappresentanti della Cassa, l'altro disporrà anche dei voti attribuiti all'assente;

b) il presidente dell'Istituto dispone di quaranta voti se scelto fra persone non componenti il Consiglio; se scelto fra queste dispone dei soli voti della Cassa che rappresenta;

c) in caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale la metà che comprende i voti del presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Art. 12.

Quando si tratti di deliberare su modifiche dello statuto, su aumento del capitale, su eventuale proroga della durata, su messa in liquidazione dell'Istituto, nonchè sugli argomenti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*) e n. 5, nonchè punto 5°) dell'articolo stesso, alle adunanze del Consiglio di amministrazione sarà necessaria la presenza di almeno i cinque sesti dell'intero capitale e le relative deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza di oltre i quattro quinti dei voti presenti.

Per la nomina del presidente, dei due vice presidenti e del direttore generale — nonchè per la di lui eventuale revoca — alla adunanza del Consiglio di amministrazione occorrerà la presenza di almeno i due terzi dell'intero capitale e la nomina stessa dovrà avere luogo mediante scrutinio segreto e con almeno tre quarti dei voti presenti.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria dell'Istituto e delibera con le norme di cui agli articoli 11 e 12.

In particolare esso provvede a:

a) nominare il proprio presidente che potrà essere scelto anche fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè tra persone che siano o che siano state amministratori delle Casse partecipanti e in ogni caso fra i cittadini di Venezia;

b) nominare tra i membri del Consiglio di amministrazione i due vice presidenti ed il consigliere che sostituisce il presidente ed i due vice presidenti in caso di loro contemporanea assenza;

c) nominare i membri del Collegio sindacale, scegliendoli tra persone che siano o che siano state amministratori o sindaci o tra ex direttori generali dell'Istituto o delle Casse partecipanti;

d) esaminare ed approvare i bilanci dell'Istituto o della Sezione di credito agrario presentati dal direttore generale e deliberare il riparto degli utili;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione;

f) determinare il compenso dei sindaci;

g) deliberare le modifiche statutarie;

h) deliberare la eventuale proroga o la liquidazione dell'Istituto e le relative modalità;

i) formulare i regolamenti interni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto;

l) fissare i tassi di interesse sia sulle operazioni attive, sia su quelle passive;

m) fissare i limiti di competenza di tutti gli Organi amministrativi per le operazioni dell'Istituto e delegare inoltre, in determinati casi, al presidente ed al Comitato di presidenza l'approvazione di determinate operazioni e particolari funzioni;

n) approvare i quadri organici del personale e deliberare sulle nomine e sui provvedimenti riguardanti il personale stesso;

o) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi ancorchè il credito dell'Istituto non sia estinto;

p) deliberare la eliminazione dei crediti dalle scritture;

q) deliberare su qualsiasi acquisto e vendita di mobili ed immobili;

r) deliberare su quanto forma oggetto del precedente articolo 4 e, in genere, su qualunque argomento che possa interessare l'attività dell'Istituto.

Collegio dei sindaci

Art. 14.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi, nominati dal Consiglio di amministrazione a termini del precedente art. 13.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi svolgono le funzioni secondo le norme del Codice civile.

Direzione generale

Art. 15.

La Direzioie generale dell'Istituto è affidata al direttore generale.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o più vice direttori generali e può anche delegare ad essi talune delle sue funzioni.

In caso di impedimento o di assenza il direttore generale viene di norma sostituito dal vice direttore generale designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova del suo impedimento o della sua assenza.

Il direttore generale ed i direttori generali delle Casse partecipanti costituiscono Commissione consultiva che viene convocata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del direttore generale dell'Istituto.

Art. 16.

Il direttore generale coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici dell'Istituto e le attività consorziali, anche se deferite per l'esecuzione alle singole Casse partecipanti.

Sotto la vigilanza del presidente tratta gli affari e tutti i problemi che interessano l'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonchè delle disposizioni della Presidenza e cura l'esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

Interviene alle riunioni degli organi deliberativi con voto consultivo; funge da segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza; prende nota delle deliberazioni e le controfirma.

E' a capo del personale e deve dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Provvede alle spese di amministrazione per l'ordinario funzionamento dell'Istituto nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Ha la facoltà di firmare per l'Istituto in esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione per gli affari di ordinaria amministrazione; può inoltre firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine, le quietanze e gli atti in genere per i quali abbia avuto delega speciale o generica del Consiglio di amministrazione, il quale potrà delegare tale facoltà anche ad altri funzionari dell'Istituto.

Bilanci - Utili

Art. 17.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'Istituto consta di due distinte situazioni di conti patrimoniali ed economici. La prima comprende le risultanze delle operazioni compiute dalla gestione ordinaria dell'Istituto; la seconda comprende quella della Sezione di credito agrario.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile al Consiglio di amministrazione con apposita relazione del direttore generale ed accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale.

Art. 18.

Gli utili annuali della gestione ordinaria vengono assegnati per un decimo al fondo di riserva ordinario.

La rimanenza, unita alla disponibilità proveniente dal bilancio della Sezione di credito agrario, in base alle norme del relativo statuto, viene destinata a favore delle Casse di risparmio partecipanti in proporzione delle quote da esse conferite ed in misura non superiore al 7%.

Per l'eventuale parte ancora restante, decide il Consiglio di amministrazione.

Disposizioni generali

Art. 19.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Le eventuali modifiche del presente statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione con le norme di cui al primo comma dell'art. 12, dovranno essere approvate con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 1077.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Tecnica del commercio internazionale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 12 gennaio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi

sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Tecnica del commercio internazionale » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 74. — VILLA

N. 311 di rep

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della tecnica del commercio internazionale presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue addì dodici del mese di gennaio in una sala della Università degli studi di Torino (via G. Verdi, 8) innanzi a me dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946; con rinuncia di comune accordo tra le parti e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni; sono personalmente comparsi i signori:

1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Università stessa rispettivamente in data 17 marzo 1961 e 17 novembre 1961;

2) De Dominicis avv Salvatore, nato a Caramanico il 30 agosto 1902 ed avv Garino Giorgio, nato a Torino il 16 febbraio 1919, nella loro qualità di rappresentanti della Società per azioni FIAT, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 27 aprile 1961;

3) Maffei dott. Carlo, nato a Torino il 29 ottobre 1901, nella sua qualità di condirettore generale della Società Finanziaria Telefonica per azioni STET in esecuzione di deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data rispettivamente del 27 giugno 1961 e 28 novembre 1961;

4) Vitelli dott. Giovanni Maria, nato a Torino il 26 gennaio 1907, nella sua qualità di presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 10 luglio 1961;

5) Tournon sen. ing. Adriano, nato a Pavia il 20 ottobre 1883, nella sua qualità di vice presidente della Società Idroelettrica Piemontese in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 10 luglio 1961;

6) Rota dott. Francesco, nato a Torino il 28 maggio 1909, nella sua qualità di direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 settembre 1961;

7) Barale ing. Giovanni, nato a Sanremo il 19 agosto 1919, nella sua qualità di direttore della Società per azioni Officine Moncenisio, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 20 marzo 1961;

8) Venesio dott. Camillo, nato a Casale Monferrato il 19 febbraio 1900, nella sua qualità di presidente della Banca anonima di credito, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 18 luglio 1961;

9) Della Casa comm. rag. Filippo, nato a Torino il 28 novembre 1901, nella sua qualità di procuratore speciale della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal dott. Angelo Colombo, nato a Torino il 29 luglio 1905 ed ivi residente nella sua qualità di direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 20 settembre 1961;

10) Garis comm. Piero, nato a Moncalieri il 17 novembre 1910, nella sua qualità di amministratore unico della Società per azioni Pietro Garis & C come risulta dal certificato del Tribunale civile e penale di Torino in data 14 novembre 1961;

11) Chiono dott. Renato, nato a San Giorgio Canavese il 13 agosto 1911, nella sua qualità di presidente e amministratore delegato della Società per azioni Lavorazione italiana pellami, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 15 novembre 1961;

12) Gatti comm. Corrado, nato a Lauria il 16 gennaio 1904, nella sua qualità di presidente della Società per azioni Società azionaria strumenti stampi, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 16 novembre 1961;

13) Braja dott. Alessandro, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, nella sua qualità di rappresentante legale della Società per azioni Defranc in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 21 novembre 1961;

14) Cravetto Luigi, nato a Verres (Aosta) il 9 luglio 1911, nella sua qualità di amministratore unico della Società per azioni Acciaierie trafilerie di Settimo, come risulta dal certificato del Tribunale civile e penale di Torino in data 14 novembre 1961.

I detti comparenti della cui identità e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate che, per loro espressa volontà e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto rispettivamente sotto le lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *H*), *I*), *L*), *M*), *N*), *O*), *P*).

I comparenti stessi delegano per la firma degli allegati i signori: prof. Mario Allara, nella sua qualità di rettore magnifico della Università degli studi di Torino.

Premesso:

a) che in considerazione del voto più volte espresso dagli ambienti industriali e commerciali della regione piemontese perchè negli studi della Facoltà di economia e commercio sia fatto più largo posto all'insegnamento della teoria e della pratica degli scambi con l'estero, così da orientare i giovani culturalmente più dotati verso la soluzione di problemi concreti che sul piano della dirigenza aziendale sono imposti dalla sempre più attiva partecipazione del nostro Paese alla vita economica mondiale;

b) che lo statuto della Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e succes-

sive modificazioni, comprende la tecnica del commercio internazionale fra gli insegnamenti previsti per il corso di laurea in economia e commercio e che l'insegnamento predetto è stato sino ad ora svolto per incarico;

c) che il Consiglio della Facoltà di economia e commercio con deliberazione del 13 marzo 1961, il Senato accademico con deliberazione dell'8 marzo 1961 ed il Consiglio di amministrazione con le deliberazioni del 17 marzo 1961 e 17 novembre 1961, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della tecnica del commercio internazionale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Università degli studi di Torino è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di ruolo riservato all'insegnamento della tecnica del commercio internazionale.

Art. 2.

Al finanziamento del posto di ruolo di tecnica del commercio internazionale di cui al precedente art. 1 sarà provveduto con la somma complessiva annua di lire 3.200.000, pari all'importo della spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, somma che sarà versata all'Università degli studi di Torino in due semestralità anticipate:

a) per il primo quinquennio di durata della convenzione dai seguenti Enti con gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Società per azioni FIAT, L. 400.000 (quattrocentomila);
Società STET, L. 400.000 (quattrocentomila);
Società SIP, L. 400.000 (quattrocentomila);
Cassa di risparmio di Torino, L. 400.000 (quattrocentomila);
Istituto bancario San Paolo di Torino, L. 400.000 (quattrocentomila);
Società per azioni Officine Moncenisio, L. 400.000 (quattrocentomila);
Camera di commercio, industria ed agricoltura, lire 400.000 (quattrocentomila);
Banca anonima di credito, L. 150.000 (centocinquantamila);
S.p.A. P. Garis & C., L. 250.000 (duecentocinquantamila);

b) per i tre quinquenni successivi di durata della convenzione dai seguenti Enti con gli importi a fianco di ciascuno indicati:

S.p.A. Lavorazione Italiana Pellami L.I.P., L. 750.000 (settecentocinquantamila);
S. p. A. Acciaierie trafilerie di Settimo, L. 750.000 (settecentocinquantamila);
Società Azionaria Strumenti, Stampi S.A.S.S., lire 700.000 (settecentomila);
S.p.A. Defranc, L. 1.000.000 (un milione).

Art. 3.

Gli Enti elencati nel precedente art. 2, nei limiti di durata del loro impegno finanziario e proporzionalmente alle quote rispettivamente conferite, verseranno alla Università degli studi di Torino la complessiva somma di L. 640.000 annue, pari al 20 % della somma di L. 3.200.000 indicata nell'art. 2, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

Art. 4.

Se, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita ed indennità varie) del professore titolare della cattedra della tecnica del commercio internazionale di cui all'art. 1 supererà l'ammontare del contributo di cui all'art. 2, indicato in L. 3.200.000 annue gli Enti di cui all'art. 2, ad eccezione della Camera di commercio di Torino, verseranno proporzionalmente alla propria quota tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto e aumenteranno proporzionalmente la somma da versare alla Università di Torino a norma del primo comma del precedente art. 3. A tal fine la quota non corrisposta dalla Camera di commercio di Torino sarà assunta, in aggiunta a quella di sua spettanza, alla S.p.A. P. Garis & C. Gli aumenti previsti nel presente articolo decorreranno dal giorno nel quale si è determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) per il mancato rinnovo alla scadenza od alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) per il mancato aumento del contributo secondo lo art. 4, al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso;

c) per la cessazione per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri dei mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di tecnica del commercio internazionale si intenderà senza altro soppresso, ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

L'Università degli studi di Torino, in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo assegnato alla cattedra di tecnica del commercio internazionale, nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione, che subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, avrà la durata di anni venti a decorrere dalla data di nomina o trasferimento del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università degli studi di Torino sarà registrata in esenzione della tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto da me letto ai signori comparenti i quali lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà ed insieme a me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

L'atto occupa n. 13 facciate di n. 4 fogli di carta da bollo e consta di un originale ed una copia per l'uso delle parti ed è scritto da persona di mia fiducia.

Firmati:

Mario Allara Salvatore De Dominicis Giorgio Garino Carlo Maffei Giovanni Maria Vitelli Adriano Tournon Francesco Rota Giovanni Barale Camillo Venesio - Filippo Della Casa Angelo Colombo Piero Garis - Renato Chiono - Corrado Gatti - Alessandro Braja Luigi Cravetto.

Dott. Filippo Edoardo Strumia, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 20 gennaio 1962, al n. 1667, vol. 27, atti pubblici amministrativi. Esatte L. gratis (L. S.).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1962.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1961-1963.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1961, con il quale si è provveduto alla composizione del Collegio dei revisori dell'Ente per il triennio 1961-1963;

Vista la lettera 16 luglio 1962, n. 133397, con la quale il Ministero del tesoro designa, in sostituzione del dott. Antonio Bordin, destinato ad altro incarico, il Direttore di Divisione dott. Guido Paoletti, per la nomina a componente del citato Collegio dei revisori;

Decreta:

Il dott. Guido Paoletti, direttore di divisione del Ministero del tesoro, è nominato componente del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. per il triennio in corso, in sostituzione del dottor Antonio Bordin, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

FANFANI

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Divieti all'esercizio venatorio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1957;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1958;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1959;

Ritenuta l'opportunità di riunire in un unico provvedimento le disposizioni emanate con i sopracitati decreti ministeriali e di modificare alcune date in essi stabilite;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di:

a) usare richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o di altro tipo, muniti di amplificatore del suono;

b) fare uso di pasture predisposte con mazzetti di sambuco, nonchè di pasture per richiamare tortore;

c) fare uso delle panie e dei panioni;

d) fare uso di reti sussidiarie o «passate» nei roccoli, nelle brescianelle e uccellande analoghe. Tale divieto non si estende alle reti cosiddette «tordare» di maglia non inferiore a mm. 28 di lato.

Art. 2.

E' vietato l'esercizio dell'uccellagione vagante.

I presidenti delle Giunte provinciali possono, tuttavia consentire, su proposta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'uso delle reti vaganti per la cattura dello storno, del passero e dei fringillidi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre.

Art. 3.

Per il periodo venatorio invernale-primaverile, successivo al 1° gennaio, è vietato l'esercizio della caccia e dell'uccellagione ai fringillidi, agli alaudidi e turdidi.

Tale divieto non si applica alla caccia alle allodole, al tordo, al tordo sassello e alla cesena nel periodo dal 2 gennaio al 31 marzo, e alla caccia al fringuello nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 28 febbraio.

Il divieto stesso non si applica nei casi previsti dagli articoli 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 4.

Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono abrogate le disposizioni ministeriali già disciplinanti la materia di cui al presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(4630)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Norme per l'esportazione allo stato fresco degli agrumi, delle ciliege, delle fragole, delle uve, dei carciofi, delle carote, dei fagiolini, dei piselli da sgranare, degli spinaci, destinati all'uso industriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937 n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1937, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291, del 17 dicembre 1937;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale per quanto riguarda l'esportazione degli agrumi destinati per uso industriale, nonchè di estendere la disciplina del marchio nazionale anche all'esportazione delle ciliege, delle fragole, delle uve, dei carciofi, delle carote, dei fagiolini, dei piselli da sgranare e degli spinaci, spediti allo stato fresco e destinati all'uso industriale;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina del marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è estesa alla esportazione degli agrumi (limoni, arance, arance amare, mandarini, tangerine, varietà clementine, satsuma, wilking) delle ciliege, delle fragole, delle uve, dei carciofi, delle carote, dei fagiolini, dei piselli da sgranare e degli spinaci, spediti allo stato fresco e destinati all'uso industriale.

Per tutte le spedizioni all'estero dei prodotti sopra elencati è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Il prodotto deve essere sano, resistente al viaggio, praticamente esente da residui di sostanze antiparassitarie, esente da guasto e, comunque, deve corrispondere allo scopo cui è destinato.

E' ammessa la mescolanza di prodotto appartenente a varietà o tipi diversi.

Le arance amare (Citrus aurantium) devono essere, di regola, di colore normale.

Le arance amare confezionate nelle casse chiuse delle dimensioni di cm. 62×30×28 e di cm. 74×38×30 devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, relativo alle norme di qualità per l'esportazione degli agrumi destinati al consumo allo stato fresco.

Nella cassa chiusa di cm. 74×38×30 le arance amare possono essere poste anche alla rinfusa e, fermo restando l'osservanza del diametro minimo di mm. 53, la differenza massima di diametro fra i frutti dello stesso imballaggio non deve superare mm. 10.

Art. 3.

Le carote, i carciofi e gli agrumi possono essere spediti, nei mezzi di trasporto, alla rinfusa.

Gli imballaggi per i prodotti spediti allo stato fresco e destinati all'uso industriale devono essere resistenti, sufficientemente puliti e, comunque, tali da non danneggiare o deprezzare il contenuto.

Le casse chiuse per arance amare devono essere costruite secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 luglio 1962 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962 recante le norme per l'uso degli imballaggi.

Art. 4.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni, da riportare, eventualmente, su una etichetta di carta bene incollata;

il marchio nazionale di esportazione;

denominazione e sede della ditta esportatrice ed eventualmente marchio d'impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio limitatamente uno per esportatore, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;

la dizione « uso industriale ». Tale dizione deve essere apposta, di regola, anche nella lingua del Paese importatore.

Per le arance amare, deve essere apposta la indicazione « arance amare » o « bitter ».

Art. 5.

Fatta eccezione per le arance amare, ogni qualvolta che l'esportatore deve spedire all'estero i prodotti sopra indicati allo stato fresco per essere destinati allo uso industriale, deve tempestivamente chiedere l'autorizzazione all'Istituto nazionale per il commercio estero, specificando il nominativo e la sede dell'importatore.

Tali spedizioni sono subordinate all'accertamento che esse siano destinate a ditte importatrici notoriamente attrezzate per la industrializzazione del prodotto.

La destinazione della merce, dichiarata dall'esportatore e riportata sui documenti di controllo e di trasporto, non deve essere variata durante il percorso.

Art. 6.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962 « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 7.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937 n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le norme in materia di esportazione di agrumi spediti allo stato fresco e destinati all'uso industriale, contemplate nel decreto ministeriale 21 novembre 1937.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(4631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Mori (Trento)

Con decreto ministeriale n. 300.8/61411 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Mori (Trento) di un terreno sito in Mori, del periziato valore di L. 781.440 della superficie di mq. 3256, distinto in catasto alla particella fondiaria n. 855/1, sito in località Santo Stefano e precisamente tra l'edificio dell'Asilo materno, l'edificio scolastico, la Chiesa parrocchiale, la primitiva Chiesetta ed il Camposanto, da destinare a costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(4361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione dal comune di Torino

Con decreto del prefetto di Torino in data 9 maggio 1962, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dal comune di Torino la donazione di un appezzamento di terreno di mq. 232,50 descritto alla partita 17112 del catasto rustico di Torino, valutato in L. 1.395.000 (lire unmilionetrecentonovantacinquemila).

(4365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,625
1 Franco svizzero	143,582
1 Corona danese	89,797
1 Corona norvegese	86,896
1 Corona svedese	120,585
1 Fiorino olandese	172,325
1 Franco belga	12,484
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1740,875
1 Marco germanico	155,36
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,712

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	575,625
1 Franco svizzero	143,557
1 Corona danese	89,80
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	172,285
1 Franco belga	12,486
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1741 —
1 Marco germanico	155,275
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo Port.	21,712

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengono alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della Giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti nell'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale, deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario, e quelli della Giustizia militare debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata con una fotografia recente con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio e del certificato, dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti alla data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi; nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessione delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta da bollo, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'avvocato generale dello Stato, pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.760.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il mite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 21 luglio 1962

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 334.

(4628)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva (riservato ai laureati in chimica).

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale n. 00/39177 del 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 217 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 4 maggio 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esame di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso l'Istituto di chimica della Città universitaria nei giorni 12 e 13 settembre 1962 e presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (piazza Mastai n. 11), nei giorni 14 e 15 stesso mese, con inizio alle ore 8,30.

(4616)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia prima sede del comune di Bompietro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 28 del 7 luglio 1962 è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 16113 dell'11 giugno 1962 concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della prima sede di farmacia nel comune di Bompietro di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 23227 del 16 ottobre 1961.

Palermo, addì 12 luglio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(4319)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.